

Prot. n. del 04-02-2016



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

Genova, 28 gennaio 2016

Prot. n. PG/2016/17042

Class. 2016/C2.4/10

Al Signor Presidente
III Commissione
S e d e

Al Signor Presidente
Giunta regionale
S e d e

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali
S e d e

Oggetto: Proposta di legge n. 60 del 26
gennaio 2016.

e p.c.: Ai Settori Consiliari
S e d e

Ai Gruppi Consiliari
S e d e

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Alessandro Puggioni, Alessandro Piana, Franco Senarega, Giovanni De Paoli e Stefania Pucciarelli, avente ad oggetto:

"PROMOZIONE, TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA LINGUA LIGURE E DELLE SUE VARIANTI".

Al Signor Presidente della III Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Francesco Bruzzone)



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

P.D.L.

060	26.01.2016
-----	------------

Oggetto:

"PROMOZIONE, TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA LINGUA LIGURE
E DELLE SUE VARIANTI".

PROT. 101/16

25/01/16

22/1/16



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Il Comm.
CAL

Manin
22/1/16

SEGR. GEN. P.
25 GEN. 2016

REGIONE LIGURIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CONSIGLIO REGIONALE
PROPOSTA DI LEGGE
PROV. N° 206/2015
206/2015/3539
206/2015/10 PDL CO

PROPOSTA DI LEGGE

Iniziativa del Consigliere

- Alessandro Puggioni
- Alessandro Piana
- Franco Senarega
- Giovanni De Paoli
- Stefania Pucciarelli

“PROMOZIONE, TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA LINGUA LIGURE
E DELLE SUE VARIANTI”.

Genova, 18/01/2016

RELAZIONE

L'articolo 1 esplicita le finalità del Progetto di Legge Regionale per promuovere e valorizzare le identità culturali dei liguri, in particolare il patrimonio linguistico, incoraggiandone l'uso e favorendone la sua conservazione.

L'articolo 2 indica la definizione della lingua ligure, con le specifiche varianti proprie delle varie zone del territorio, la sua tutela; la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale sono considerate prioritarie per lo sviluppo di un'autonomia regionale.

All'articolo 3 la Regione riconosce e tutela la promozione della lingua ligure e, nei limiti delle competenze statutarie, considera la protezione della lingua e delle sue varianti come un preciso obbligo verso la comunità.

L'articolo 4 esplicita il fatto che la Regione mette in atto i principi di pari dignità e del pluralismo linguistico, sanciti dalla Costituzione e altresì inseriti nella Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992. All'interno dell'articolo si rileva altresì che la lingua ligure è censita tra quelle in pericolo di estinzione, come indicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

All'articolo 5 si evince che la Regione intende attuare azioni per favorire la conoscenza, la diffusione e la promozione del patrimonio linguistico ligure e del bilinguismo attraverso svolgimento di incontri, creazione artistica, edizione e diffusione di libri e pubblicazioni, con contestuale creazione di spazi specifici all'interno di biblioteche pubbliche e di interesse locale e tramite informazione giornalistica e radiotelevisiva. La Regione altresì tutela, valorizza e incoraggia ogni forma di espressione artistica, musicale, poetica, teatrale, cinematografica e televisiva atta a promuovere la lingua ligure. Inoltre promuove, anche in collaborazione con le Università della Liguria e con istituti e centri culturali, sia pubblici che privati, la ricerca scientifica del patrimonio linguistico ligure, incentivando la digitalizzazione e conseguente archiviazione dello stesso.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, presso la Giunta Regionale, di un elenco di Ricercatori e di Associazioni di tutela e valorizzazione della lingua ligure e delle sue varianti. Tale elenco è disciplinato secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e sentita la competente Commissione Consiliare. All'elenco possono essere iscritti associazioni e ricercatori che dimostrino di essere attivi da almeno due anni e devono essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- attività di ricerca e studio della lingua ligure o sue varianti;
- promozione e diffusione delle stesse;
- promozione e diffusione delle identità o tradizioni liguri;
- pubblicazioni inerenti lo studio della lingua ligure o sue varianti nonché della cultura ligure;
- promozione e diffusione di patrimonio storico e culturale della Liguria.

All'articolo 7, nell'ambito delle azioni per le finalità indicate all'art. 1, si prevede l'istituzione, senza oneri aggiuntivi, di un Osservatorio. Lo stesso sarà costituito con Delibera della Giunta e sarà composto dall'Assessore competente o suo delegato, dal Presidente della Commissione Consiliare competente o suo delegato, da 5 rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, di cui almeno due rappresentanti della minoranza, nonché da massimo 7 rappresentanti iscritti nell'elenco stabilito dall'articolo 6, selezionati dalla Commissione Consiliare competente in materia. L'Osservatorio, al fine dello svolgimento dei propri compiti, può individuare, al suo interno, Commissioni specifiche per aree omogenee, volte a esaminare, in via preliminare, gli atti, di cui ai successivi articoli 8 e 9, nelle materie di propria competenza. L'Osservatorio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal

Presidente, scelto tra l'Assessore competente o suo delegato, il Presidente della Commissione Consiliare competente o suo delegato e da tre Vicepresidenti scelti tra i rappresentanti delle associazioni o gruppi di ricercatori. L'Ufficio di Presidenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni, predisponde l'Ordine del Giorno delle sedute dell'Osservatorio, ne organizza i lavori e formalizza le decisioni assunte dal medesimo e dalle Commissioni stesse. Le funzioni di Segretario sono espletate da un Funzionario della Direzione regionale competente o di un Ente del sistema regionale. L'Osservatorio coordina altresì il lavoro delle Consulte Locali previste al successivo art. 12 e ne raccoglie tutta la documentazione prodotta con lo scopo di accrescere il lessico e il patrimonio storico della lingua ligure.

All'articolo 8 e all'articolo 9 sono definiti ulteriori compiti dell'Osservatorio, tra i quali istituire una corretta definizione della grafia, della toponomastica nonché di ogni altro aspetto linguistico. Il compito iniziale dell'Osservatorio, che deve essere assolto entro e non oltre due anni dell'entrata in vigore della Legge, è quello di definire la grafia unitaria della lingua ligure. E' compito altresì dell'Osservatorio inserire, all'interno del patrimonio lessicale ligure, tutti quei neologismi non ancora presenti.

L'articolo 10 è relativo alla toponomastica: la Regione promuove, agevola e incoraggia indagini e ricerche sui toponimi in lingua ligure ed incentiva e sostiene economicamente gli Enti Locali al ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di apposita segnaletica che contenga i nomi originari delle località, delle vie degli edifici e di tutto quanto significativo nella memoria storica dei Comuni; tali indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.

Con l'articolo 11 si espletano le azioni che Regione Liguria dovrà compiere relativamente alla digitalizzazione, catalogazione e archiviazione elettronica di tutti i documenti in ligure. Sarà compito dell'Osservatorio, di cui all'articolo 7, suggerire progressivamente quali opere digitalizzare. Tale processo sarà compiuto in base alle disponibilità di Bilancio e, soprattutto, alla capienza del capitolo relativo all'Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Liguria che, con l'introduzione di questa Legge, dovrà mettere, tra le sue priorità, proprio il compito declinato nell'articolo 11.

L'articolo 12 stabilisce il quadro delle possibili Consulte Locali. Esse potranno essere create dai Comuni o da associazioni rispettive per aree omogenee, al fine di diffondere e valorizzare la lingua ligure e tutte le sue varianti. Oltre a questo importantissimo compito, le Consulte dovranno fornire un supporto attivo per accrescere e modellare la lingua ligure, al fine di poterla leggere, parlare e scrivere su tutto il territorio regionale.

Infine si riserva, nell'articolo 13 spazio all'informazione regionale e l'utilizzo attivo della lingua ligure sui portali del sistema di Regione Liguria.

PROPOSTA DI LEGGE
“PROMOZIONE, TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA LINGUA LIGURE
E DELLE SUE VARIANTI”

Art. 1
(Finalità)

1. La presente Legge promuove e valorizza l'identità culturale dei liguri, quale bene primario, individuando nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale per il progresso personale e sociale dell'individuo, l'integrazione interna e territoriale nonché l'edificazione di un'Europa fondata sui popoli e le loro culture regionali.
2. La Regione promuove, tutela e valorizza il patrimonio linguistico ligure, incoraggiandone l'uso e favorendo la sua conservazione.
3. A tale scopo la Regione garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Liguria.
4. La Regione riconosce altresì, come beni fondamentali della Liguria, la sua storia, le produzioni letterarie scritte e orali, le sue tradizioni e le espressioni artistiche e musicali del territorio.

Art. 2
(Definizione di lingua ligure)

1. La Regione considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale ligure quale elemento di priorità per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

Art. 3
(Contesto europeo)

1. La Regione riconosce e tutela la promozione della lingua ligure e, nei limiti delle competenze statutarie, considera la protezione della lingua e delle sue varianti come un preciso obbligo verso la comunità.

Art. 4
(Carta europea, Unesco e Organizzazione internazionale per la normazione)

1. La Regione attua i principi di pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione nonché inseriti nella Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992.
2. La lingua ligure è censita tra le lingue in pericolo d'estinzione iscritte nel "*Red book of endangered languages*", pubblicato dall'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura).

Art. 5

(Conoscenza, diffusione e promozione del patrimonio linguistico ligure e bilinguismo)

1. La Regione, allo scopo di favorire il bilinguismo e il multilinguismo tra le varie realtà regionali e la lingua nazionale e di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico ligure, promuove:
 - a. la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione, anche attraverso lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico ligure;
 - b. la creazione artistica;
 - c. l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni, l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;
 - d. l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;
2. La Regione tutela, valorizza e incoraggia tutte le forme di espressione artistica quali poesia, letteratura, musica, teatro, cinema e televisione, al fine di promuovere la lingua ligure.
3. La Regione promuove, anche in collaborazione con le università della Liguria e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica del patrimonio linguistico della Liguria, incentivando l'attività di archiviazione e digitalizzazione dello stesso

Art. 6

(Elenco dei Ricercatori e delle Associazioni di tutela e valorizzazione della lingua ligure e delle sue varianti)

1. È istituito, presso la Giunta Regionale, l'elenco dei Ricercatori e delle Associazioni di tutela e valorizzazione della lingua ligure e delle sue varianti. L'elenco è disciplinato secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
2. All'elenco, di cui al comma 1, possono richiedere di essere iscritti le associazioni e i ricercatori che dimostrino di essere attivi, da almeno 3 anni, in almeno di due dei seguenti requisiti:
 - a. Attività di ricerca e studio inerente la lingua ligure o le sue varianti;
 - b. Promozione e diffusione inerente la lingua ligure o le sue varianti;
 - c. Promozione e diffusione delle identità o tradizioni liguri;
 - d. Promozione e diffusione del patrimonio storico - culturale ligure.

Art. 7

(Osservatorio per la lingua ligure)

1. Nell'ambito delle azioni di valorizzazione e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, senza oneri aggiuntivi per Regione Liguria, l'Osservatorio regionale per la lingua ligure, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è costituito con Delibera della Giunta Regionale ed è composto da:
 - a. l'Assessore competente o suo delegato;
 - b. il Presidente della Commissione Consiliare competente o suo delegato;
 - c. cinque rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, di cui almeno due in rappresentanza della minoranza;
 - d. massimo sette rappresentanti iscritti all'elenco di cui all'art. 6 della presente legge selezionati dalla Commissione Consiliare competente in materia.
3. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, può individuare, al suo interno, Commissioni specifiche per aree omogenee, al fine di esaminare preventivamente gli atti di cui agli articoli 8 e 9 della presente Legge, nelle materie di rispettiva competenza.
4. L'Osservatorio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente (è scelto tra l'Assessore competente o suo delegato e il Presidente della Commissione Consiliare competente o suo delegato) e da tre Vicepresidenti scelti tra i rappresentanti delle associazioni o gruppi dei ricercatori. L'Ufficio di Presidenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni, di cui al comma 3 del presente articolo, formula l'Ordine del Giorno delle sedute dell'Osservatorio, ne organizza i lavori e formalizza le decisioni assunte dall'Osservatorio o dalle Commissioni.
5. Esplica le funzioni di segretario dell'Osservatorio un funzionario della Direzione Generale competente o di un Ente del sistema Regionale.
6. L'Osservatorio coordina il lavoro della Consulte locali, di cui all'articolo 12 della presente Legge, e ne raccoglie tutta la documentazione prodotta, al fine di accrescere il lessico e il patrimonio storico della lingua ligure.

Art. 8

(Grafia ligure unitaria)

1. E' compito dell'Osservatorio, di cui all'articolo 7 della presente Legge, istituire una corretta definizione della grafia, della toponomastica e di ogni altro aspetto linguistico.
2. Il compito iniziale dell'Osservatorio, che deve essere assolto entro e non oltre, due anni dall'entrata in vigore della presente Legge, è quello di definire la grafia unitaria della lingua ligure.

Art. 9

(Attualizzazione della lingua ligure)

1. E' compito dell'Osservatorio, di cui all'articolo 7 della presente Legge, inserire all'interno del patrimonio lessicale ligure tutti quei neologismi che non sono ancora presenti.

Art. 10
(Toponomastica)

1. La Regione promuove, agevola e incoraggia indagini e ricerche sui toponimi in lingua ligure nonché incentiva e sostiene economicamente gli Enti Locali al fine del ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di apposita segnaletica che contenga i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.

Art. 11
(Digitalizzazione delle opere e Archiviazione Elettronica)

1. Si esegue un censimento costante di tutte le opere e di tutto il patrimonio in lingua ligure.
2. È istituito un catalogo generale delle opere in ligure. Tale catalogo è costantemente aggiornato dall'Osservatorio.
3. È prevista prioritariamente, nell'ambito delle iniziative dedicate alla digitalizzazione, la digitalizzazione progressiva di tutto il patrimonio linguistico ligure.
4. È istituita una sezione ove raccogliere tutta la documentazione digitalizzata non protetta da *copyright*, gestita dall'Osservatorio di cui all'articolo 7 della presente Legge.
5. L'archivio elettronico di cui al presente articolo è focalizzato anche alla formazione universitaria, favorendo in ogni caso la consultazione *on line* dei cittadini.
6. La Regione provvede alla produzione e alla manutenzione di una banca dati elettronica relativa ai soggetti che, a vario titolo, svolgono attività di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico ligure. La banca dati è accessibile *on line*, al fine di favorire l'individuazione dei soggetti, svolgenti attività di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico ligure, da parte della comunità scientifica e dei cittadini durante l'attività di ricerca.

Art. 12
.....(Consulte Locali)

1. I Comuni, anche in forma associata, possono costituire Consulte locali per la lingua ligure, formate da esperti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della lingua ligure, anche nelle sue varianti locali.
2. Le Consulte, di cui al comma 1, possono formulare osservazioni e proposte all'Osservatorio per la lingua ligure. La partecipazione alle Consulte avviene a titolo gratuito.

3. Compito delle Consulte è fornire all'Osservatorio documentazione concernente le peculiarità delle varianti della lingua ligure presenti sul territorio di competenza.

Art. 13
(Informazione regionale)

1. La Regione riserva, sulle proprie pubblicazioni periodiche d'informazione generale, appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione del patrimonio linguistico ligure o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.
2. La Regione, al fine di tutelare e valorizzare la storia e le tradizioni della lingua e la cultura ligure, incentiva il bilinguismo locale e provvede ad attuare gradualmente il bilinguismo anche sui portali internet di Regione Liguria, prevedendo, in aggiunta alla lingua italiana, anche la lingua ligure.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Alessandro Puggioni

Alessandro Riana

Franco Senarega

Giovanni De Paoli

Stefania Rucchiarelli